

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1297-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1973

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1974

ONOREVOLI SENATORI. Il provvedimento in esame tende alla ratifica ed alla esecuzione di una Convenzione fra l'Italia e l'Irlanda intesa ad evitare la doppia tassazione, esigenza quest'ultima ampiamente avvertita per consentire lo svolgimento di scambi proficui ed intensi.

La Convenzione con Protocollo aggiunto, firmata a Dublino l'11 gennaio 1971, e formulata secondo lo schema elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE prevede norme intese ad eliminare le eventuali evasioni fiscali di imposte sul reddito e le zone di indebita immunità nei confronti dei contribuenti dei due Paesi. Sono stati a tal fine attentamente considerati i punti più delicati dei due sistemi fiscali in modo da sgomberare il terreno da possibili dubbi interpretativi e conseguenti controversie.

L'accordo si riferisce soltanto alle imposte erariali sul reddito con esclusione della componente « patrimonio », non contemplata nel sistema fiscale irlandese, e dei tributi riscossi dagli enti locali.

I redditi di natura immobiliare sono tassati secondo il principio della *lex rei sitae*, cioè secondo le leggi del Paese in cui si trovino gli immobili.

I redditi delle imprese industriali e commerciali sono tassabili nello Stato cui le stesse appartengono, salvo le due diverse ipotesi previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione.

Per i redditi derivanti dalla navigazione aerea e marittima, la tassazione può avvenire

nel Paese in cui le imprese hanno la sede della direzione effettiva, mentre per i dividendi si è stabilito che essi sono tassati nel Paese beneficiario e che il Paese della fonte può a sua volta prelevare un'imposta massima del 15 per cento.

Per la tassazione degli interessi si è adottata la clausola elaborata del Comitato fiscale OCSE.

Lo stesso dicasi per le *royalties*.

I guadagni in capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili sono tassabili nel Paese dove i beni sono situati; per i guadagni che scaturiscono dalla vendita dei beni mobili il diritto alla tassazione spetta allo Stato in cui risiede l'alienante salvo il caso che questi abbia nell'altro Stato una stabile organizzazione: in tale ipotesi i guadagni sono tassabili nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione o sede fissa.

Fanno eccezione alla suindicata disciplina gli utili per la vendita di navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale o quelli derivanti dalla vendita di beni mobili relativi alla gestione di navi o aeromobili: in questi casi la tassazione avviene nello Stato in cui si trova la direzione effettiva della impresa.

Onorevoli colleghi, la Convenzione testè sommariamente illustrata, sia per le finalità che si propone sia per il modo chiaro ed approfondito con cui è stata articolata, è meritevole di considerazione e, perciò, il relatore si permette di raccomandarne la ratifica.

RUSO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di

imposte sul reddito ed il Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.